

Sentenza della Corte costituzionale n. 134/2021

Materia: Commercio.

Parametri invocati: articolo 117, comma secondo, lettera e), e quarto, Cost.; articoli 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale e legittimità costituzionale in via incidentale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'articolo 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6.

Esito: illegittimità costituzionale.

Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché previa censura, in via incidentale, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, con ordinanza del 1° ottobre 2020, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'articolo 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022). Il suddetto articolo 45 prevede l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi di vendita al dettaglio del territorio provinciale, fatto salvo per comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale, individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Questi ultimi, ai sensi dell'articolo impugnato in oggetto, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. La Corte costituzionale, accogliendo la tesi della difesa statale, e confermando la propria precedente giurisprudenza in materia, riconosce la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che statuisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza", in quanto non è possibile, con legge regionale, imporre agli esercizi di vendita al dettaglio l'obbligo di chiusura domenicale e festiva. In particolare, con la sentenza 299 del 2012, la Corte ha chiarito che *"il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza"*. In senso conforme, *ex plurimis*, nella sentenza n. 56 del 2020, la Corte si è nuovamente espressa in merito alla tutela della concorrenza che *"assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle*

materie di loro competenza, concorrente o residuale [...], potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta". La Corte richiama, infine, la sentenza n. 8 del 2013, secondo la quale *"affinché l'obiettivo perseguito dal legislatore possa ottenere gli effetti sperati, in termini di snellimento degli oneri gravanti sull'esercizio dell'iniziativa economica, occorre che l'azione di tutte le pubbliche amministrazioni – centrali, regionali e locali – sia improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie."* (...) A tal fine le Regioni "non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che, solo, è in grado di assicurare una regolazione coerente e armonica sull'intero territorio nazionale, mitigando le ripercussioni negative prodotte dalla totale liberalizzazione sulle esigenze di vita dei lavoratori del settore e sui piccoli esercenti, nonché evitando che si determinino effetti distorsivi sulla stessa concorrenza in conseguenza della disarticolazione a livello regionale e provinciale della disciplina in materia di orari di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali. Per i motivi sopra esposti, la Corte ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.p. Trento 4/2020, come modificato dall'articolo 45 della l.p. di Trento 6/2020.